

Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario Delegato per l'emergenza sisma del 20 e 29 maggio 2012 (decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 convertito in legge n. 122 del 1° agosto 2012) 27 aprile 2017 - n. 312
Disposizioni integrative inerenti la ricostruzione privata, con modifiche ed integrazioni alle ordinanze commissariali nn. 13, 15 e 16 e loro successive modifiche

IL COMMISSARIO DELEGATO

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 e del 30 maggio 2012 con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 che hanno colpito il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova.

Visto il d.l. 6 giugno 2012, n. 74 «*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*», convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata nella G.U. n. 180 del 3 agosto 2012 (in seguito d.l. n. 74/2012), che, agli artt. 1, 2 e 3, tra l'altro:

- ha stabilito che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operino in qualità di Commissari delegati per la ricostruzione (art. 1, comma 2, d.l. n. 74/2012);
- ha istituito, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo per la Ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, le cui risorse sono assegnate su apposite contabilità speciali intestate ai Commissari delegati (art. 2, commi 1 e 6, d.l. n. 74/2012);
- ha stabilito che, per l'attuazione gli interventi, i Presidenti delle Regioni indicate possano avvalersi dei sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessati dal sisma, adottando «*idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi per le attività di ricostruzione*», nonché delle strutture regionali competenti per materia, costituendo a tal fine un'apposita Struttura Commissariale; ed inoltre che possano delegare le funzioni attribuite ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio si debbano effettuare gli interventi ivi previsti (art. 1, comma 5 e 5-bis, d.l. n. 74/2012).

Dato atto che lo Stato di Emergenza è stato più volte prorogato nel tempo e - da ultimo - con legge 26 febbraio 2016, n. 21 - sino alla data del 31 dicembre 2018.

Viste le proprie precedenti ordinanze commissariali:

- n. 13 del 20 febbraio 2013 «*Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti IGP e DOP e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012*» e ss.mm.ii.;
- n. 14 del 20 febbraio 2013 «*Istituzione del Soggetto Incaricato dell'Istruttoria - SII previsto all'art. 4 dell'Ordinanza n. 13 del 20 Febbraio 2013*»;
- n. 15 del 20 febbraio 2013 «*Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino immediato di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente o parzialmente inagibili (ESITO B - C)*» e ss.mm.ii.;
- n. 16 del 20 febbraio 2013 «*Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico o la demolizione e la ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi, gravi o gravissimi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (ESITO E0, E1, E2, E3)*» e ss.mm.ii..

Richiamato in particolare l'articolo 3 del d.l. n. 74/2012, con il quale sono stati individuati gli interventi finanziabili per la ricostruzione.

Dato atto che il commissario delegato, per la verifica di ammissibilità al finanziamento degli interventi proposti, nonché per la determinazione puntuale dei rispettivi contributi ammissibili ha stabilito:

- per l'attuazione della succitata ordinanza n. 13 e s.m.i. di avvalersi di idonei Soggetti Incaricati dell'Istruttoria (S.I.I.), i quali, ai sensi dell'art. 4 dell'ordinanza stessa, hanno assunto la funzione di Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 4 della legge n. 241/1990 e s.m.i. ed hanno - tra l'altro - esaminato la completezza delle domande, svolto le funzioni amministrative di supporto e mantenuto i rapporti

con le imprese;

- per l'attuazione delle succitate ordinanze n. 15 e n. 16 e s.m.i., ai sensi dell'art. 1, comma 5°, del d.l. n. 74/2012, di avvalersi dei Sindaci e dei relativi Uffici Tecnici Comunali.

Vista la Decisione C(2012)9853 della Commissione Europea relativa all'Aiuto di Stato SA.35413 (2012/NN) per tutti i settori tranne quello agricolo e la sua successiva modifica C(2016)7085-final, Aiuto di Stato SA.46610 (2016/N), con la quale è stata estesa la durata del regime permettendo la concessione degli aiuti fino al termine del 30 giugno 2018.

Viste le Decisioni della Commissione Europea relative agli Aiuti di Stato per il settore agricolo: C(2012)9471 aiuto SA.35482 (2012/N), modificata ed integrata con le Decisioni C(2015)2891-final, Aiuto SA. 39900 (2014/N) e C(2015)4068-final del 15 giugno 2015, nonché la Decisione C(2016)2870-final del 3 maggio 2016, relativa all'Aiuto di Stato SA.44034 (2016/N), con la quale è stato stabilito il termine ultimo per i pagamenti nei territori della Regione Emilia-Romagna e Lombardia al 31 dicembre 2018.

Richiamati:

- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.123 «*Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59*»;
- la legge 5 marzo 2001, n. 57 «*Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati*»;
- la legge 24 dicembre 2012, n. 234 «*Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea*» ed in particolare l'articolo 52 «*Registro nazionale degli aiuti di Stato*», così come modificato dall'articolo 14 della legge 29 luglio 2015, n. 115 e dall'art. 6, commi 6 e 7, del Decreto-Legge 30 dicembre 2016, n. 244;
- la legge 29 luglio 2015, n. 115 «*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014*»;
- la circolare 1° luglio 2016, n. 62871 del Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese, recante «*Aggiornamento delle modalità tecniche di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese*» e i relativi allegati;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 22 dicembre 2016, recante «*Nuove modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge n. 57/2001*»;
- il d.l. 30 dicembre 2016, n. 244 «*Proroga e definizione di termini*»;

con i quali - fra altro - è stato disciplinato il «*Registro Nazionale degli Aiuti*» (RNA), istituito presso la Direzione Generale per gli Incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico, a fini di controllo e trasparenza degli Aiuti di Stato concessi alle imprese.

Preso atto altresì di alcune segnalazioni inoltrate dai S.I.I. relativamente ad intercorse lievi variazioni di progetti già approvati in sede istruttoria dai S.I.I. stessi, in forza del rilascio da parte dei rispettivi Comuni di titoli abilitativi edilizi con prescrizioni; variazioni che comporterebbero, ad ordinanza commissariale n. 13 e s.m.i. vigente, la rivalutazione del progetto stesso, con conseguente ulteriore allungamento dei tempi di autorizzazione all'esecuzione dei lavori, non giustificabile nel particolare momento di coerenza delle scadenze dei termini di deroga ai regimi degli Aiuti di Stato per il settore Agricolo, specie se a fronte di prescrizioni che determinano variazioni progettuali minime e non sostanziali.

Considerato inoltre che analoghe variazioni non sostanziali di progetti già approvati in sede istruttoria dai S.I.I. vengono richieste in alcuni casi anche dai Beneficiari dei contributi per intervenute esigenze di economicità, funzionalità e sicurezza dell'intervento e sono comunque assentite dai Comuni nei titoli abilitativi edilizi rilasciati.

Ritenuto conseguentemente di:

- dover prendere atto delle succitate modificazioni ed integrazioni intercorse alle Decisioni della Commissione Europea in materia di deroghe al regime degli Aiuti di Stato concessi ai territori terremotati, aggiornando le ordinanze nn. 15 e 16 e loro s.m.i.;
- dover prendere atto dell'ormai imminente avvio del «*Registro Nazionale degli Aiuti*» (RNA), istituito presso la Direzione Generale per gli Incentivi alle imprese del Ministero dello

Serie Ordinaria n. 19 - Venerdì 12 maggio 2017

Sviluppo Economico, a fini di controllo e trasparenza degli Aiuti di Stato concessi alle imprese, disciplinando la relativa implementazione per gli interventi di ricostruzione privata conseguenti agli eventi sismici del maggio 2012;

- dover meglio disciplinare i casi di intercorse variazioni non sostanziali a progetti già approvati in sede istruttoria dai S.I.I., intervenute tanto in seguito al rilascio da parte dei Comuni di titoli abilitativi edilizi con prescrizioni, quanto volontariamente in seguito a richieste del Beneficiario per intervenute esigenze di economicità, funzionalità e sicurezza dell'intervento.

Accertato che tutti gli obblighi previsti dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante «*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*», ove applicabili, sono stati assolti.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato,

DISPONE

Per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate:

Articolo 1

Modalità attuative dei dispositivi normativi nazionali relativi alla tematica degli Aiuti di Stato

1. Con riferimento alle attività finalizzate alla ricostruzione privata ed ai fini della corretta identificazione delle unità immobiliari da assoggettare alla disciplina in materia di Aiuti di Stato vengono applicate le seguenti modalità attuative.

2. Il contributo a ristoro del danno di un edificio interamente di proprietà di un'impresa costituisce un aiuto di Stato qualora la destinazione d'uso dell'immobile:

- sia integralmente produttiva ovvero
- sia in parte produttiva ed in parte ad uso residenziale, a condizione che la parte ad uso residenziale, alla data del sisma, fosse stata locata a soggetti diversi da parenti di primo grado del/i titolare/i dell'impresa proprietaria, il contratto fosse stato regolarmente registrato e venisse percepito un canone di affitto;

in detti casi il contributo viene concesso ai sensi e nel rispetto della Decisione C(2012)9853 del 19 dicembre 2012 della Commissione Europea come modificata dalla Decisione C(2016)7085-final del 28 ottobre 2016 della Commissione Europea ad eccezione di quanto previsto al successivo comma 5.

3. Il contributo a ristoro del danno relativo alle sole finiture interne di un'unità immobiliare di proprietà di un'impresa facente parte di un condominio formalmente costituito, costituisce un aiuto di Stato. In tal caso il contributo è concesso ai sensi e nel rispetto della Decisione C(2012)9853 del 19 dicembre 2012 della Commissione Europea come modificata dalla Decisione C(2016)7085-final del 28 ottobre 2016 della Commissione Europea.

4. Il contributo a ristoro del danno relativo alle parti comuni di un edificio interamente di proprietà di imprese, non formalmente costituito in condominio, costituisce aiuto di Stato. Per le imprese attive in settori diversi dalla produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE il contributo è concesso ai sensi e nel rispetto della Decisione C(2012)9853 del 19 dicembre 2012 della Commissione Europea come modificata dalla Decisione C(2016)7085-final del 28 ottobre 2016 della Commissione Europea. Per le imprese attive nel settore della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE il contributo risarcitorio è concesso ai sensi e nel rispetto della Decisione C(2012)9471 del 19 dicembre 2012, come modificata da ultimo dalla Decisione C(2016)2870 del 3 maggio 2016.

5. Nel caso di imprese attive nel settore della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE, il contributo a ristoro del danno costituisce un aiuto di Stato solo se riferito al ristoro di danni di unità immobiliari la cui destinazione d'uso sia per attività agricole. In tal caso il contributo è concesso ai sensi e nel rispetto della Decisione C(2012)9471 del 19 dicembre 2012, come modificata da ultimo dalla Decisione C(2016)2870 del 3 maggio 2016.

6. A far data dalla pubblicazione della presente ordinanza, gli aiuti concessi ai sensi del presente articolo sono trasmessi, dal responsabile del relativo procedimento di concessione, alla banca dati anagrafica delle agevolazioni realizzata del Mi-

nistero dello Sviluppo Economico per le finalità di cui all'art.14, comma 2, della legge n. 57/2001, tenuto conto delle modifiche introdotte a detta banca dati dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico «*Nuove modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese e di verifica, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57*» del 22 dicembre 2016, pubblicato nella G.U. n.305 del 31 dicembre 2016.

7. A far data dal 1 luglio 2017 e ai fini del rispetto di quanto previsto dall'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come modificato dall'articolo 14 della legge 29 luglio 2015, n. 115 e dall'art.6, commi 6 e 7 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 «*Proroga e definizione di termini*», nel caso in cui il contributo a ristoro del danno costituisca un aiuto di Stato ai sensi di quanto definito nel presente articolo, il responsabile del procedimento di concessione del contributo richiede, nei modi e nei termini prescritti dalla rispettiva normativa, il *Codice Concessione del Registro Nazionale degli Aiuti (COR)* e lo inserisce obbligatoriamente nell'atto di concessione.

8. L'inadempimento degli obblighi di cui al precedente comma 7 comporta l'inefficacia dell'atto di concessione e la responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione e dell'erogazione degli aiuti ai sensi di quanto definito dall'art. 52, comma 7, della legge n. 234/2012 a partire dalla data stabilita dall'emanando Regolamento del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e forestali, recante le modalità di funzionamento del *Registro Nazionale per gli aiuti di Stato* di cui al citato art. 52 della legge n. 234/2012.

Articolo 2

Erogazione di contributi in caso di fallimento, concordato preventivo liquidatorio, amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa dell'impresa esecutrice dei lavori o di altro fornitore di beni o di servizi al beneficiario

1. Con riferimento alle attività della ricostruzione privata, in caso di fallimento, concordato preventivo liquidatorio, amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa dell'impresa esecutrice dei lavori ovvero di altro soggetto fornitore di beni e/o servizi partecipante al progetto di ricostruzione, intervenuto successivamente all'atto di concessione del contributo, il Commissario delegato, ovvero i soggetti di cui si avvale, potrà procedere alle erogazioni in favore del soggetto fallito/in concordato/in amministrazione straordinaria/ in liquidazione, compatibilmente con la normativa fallimentare vigente e con quanto previsto dalle disposizioni attuative della disciplina di cui all'art.3-bis del d.l. n. 95/2012.

2. Ai fini delle erogazioni di cui al precedente comma, il Curatore Fallimentare, ovvero i soggetti preposti alle procedure di cui al comma 1, dovranno curare direttamente la produzione di tutta la documentazione necessaria ai fini delle erogazioni, secondo quanto espressamente stabilito dalle ordinanze commissariali su cui grava il contributo.

Articolo 3

Varianti al progetto approvato dal SII a seguito del rilascio di idoneo titolo abilitativo edilizio con prescrizioni

1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 2°, dell'ordinanza commissariale n. 13 e s.m.i., la concessione del contributo è vincolata all'effettivo ottenimento di un idoneo titolo abilitativo edilizio, rilasciato dal Comune in forza della valutazione di un progetto contestualmente presentato al S.I.I. competente ed al Comune stesso.

2. A far data dalla pubblicazione della presente ordinanza, nel caso in cui un titolo abilitativo edilizio sia rilasciato da un Comune per un progetto oggetto di istanza di contributi a valere sull'ordinanza commissariale n. 13 e s.m.i., è fatto obbligo al Comune stesso di notificare al S.I.I. ed alla Struttura Commissariale «Sisma 2012» l'avvenuto rilascio di detto titolo, trasmettendo copia dello stesso entro 5 giorni dal rilascio.

3. Qualora il titolo abilitativo edilizio inerente un progetto sia rilasciato dal Comune successivamente a quanto già valutato ed approvato dal S.I.I. ovvero sia stato rilasciato dal Comune e quindi valutato ed approvato dal S.I.I. e questo contenga delle prescrizioni che comportino modifiche non sostanziali rispetto al progetto originale, anche con riferimento a quanto indicato all'art. 54 della legge regionale n. 12/2005 e all'art. 32 del d.p.r. n. 380/2001, il beneficiario può procedere alla richiesta di avvio delle attività di ricostruzione a contributo invariato, secondo lo schema allegato in *fac-simile* alla presente Ordinanza, quale sua parte integrante e sostanziale.

Per avvalersi di detta facoltà, il beneficiario, anche per tramite del soggetto abilitato a rappresentarlo, è tenuto ad inviare al S.I.I.:

- a) il titolo abilitativo edilizio corredato delle prescrizioni ricevute ovvero delle varianti introdotte;
- b) la relazione tecnica del progetto descrittiva degli interventi così come emendati/variati;
- c) i nuovi elaborati grafici opportunamente quotati;
- d) il nuovo computo metrico;
- e) la dichiarazione asseverata del tecnico progettista che le prescrizioni ricevute e/o le variazioni introdotte non comportano modificazioni strutturali, non sono sostanziali ai fini sismici e non ricadono tra quelle essenziali ai sensi dell'articolo n. 32 del d.p.r. n. 380/2001 e dell'art. 54 della legge regionale n. 12/2005;
- f) la dichiarazione asseverata del tecnico progettista attestante l'equivalenza ai fini della sicurezza strutturale degli interventi che saranno effettivamente realizzati, in relazione con quelli già approvati dal S.I.I. in sede istruttoria (progetto originale), che tali interventi non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio, non violano le prescrizioni eventualmente contenute nel permesso di costruire, nonché che le variazioni introdotte porteranno ad un livello di sicurezza non inferiore al 60% rispetto al valore richiesto per analoga costruzione nuova e non ricadono tra quelle sostanziali ai sensi dell'articolo n. 32 del d.p.r. n. 380/2001 e dell'art.54 della legge regionale n. 12/2005.

4. Qualora invece il titolo abilitativo edilizio inerente un progetto sia rilasciato dal Comune successivamente a quanto già valutato ed approvato dal S.I.I. ovvero sia stato rilasciato dal Comune e quindi valutato ed approvato dal S.I.I. e questo contenga delle prescrizioni che comportino modifiche sostanziali rispetto al progetto originale ovvero il beneficiario intenda far rivalutare il progetto anche ai fini della eventuale rideterminazione del contributo già concesso, qualora ciò sia compatibile con il disposto dell'ordinanza commissariale n. 13 e s.m.i. e con l'effettivo ristoro del danno da sisma, sarà necessario trasmettere al S.I.I. il nuovo progetto, come emendato dal Comune, completo di ogni sua parte, al pari di una nuova istanza.

5. In relazione al caso di specie o alla propria scelta, il beneficiario, anche per tramite del soggetto abilitato a rappresentarlo, procede all'invio al S.I.I. della «*richiesta di avvio delle attività di ricostruzione a contributo invariato*» di cui al precedente comma 3° ovvero alla trasmissione del nuovo elaborato progettuale di cui al precedente comma 4°, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza per i titoli abilitativi edilizi già rilasciati ovvero entro 30 giorni dalla notifica del rilascio di detto titolo da parte del Comune competente per i titoli rilasciati dopo tale pubblicazione.

Il mancato invio entro i termini prescritti comporta l'intimazione ad adempiere nei confronti del beneficiario a cura del S.I.I. competente, il quale concede un termine ultimo - non superiore ai 15 giorni lavorativi - per l'invio di quanto prescritto. Decorso infruttuosamente detto termine il Commissario dichiara l'avvenuta decadenza dal contributo provvisoriamente concesso.

6. Il S.I.I., entro 30 giorni dal ricevimento della «*richiesta di avvio delle attività di ricostruzione a contributo invariato*» di cui al precedente comma 2°, comunica al Commissario la conferma del decreto di ammissione del progetto e la relativa proposta di contributo ai fini dell'adozione dell'ordinanza commissariale di concessione.

7. A seguito del ricevimento del nuovo elaborato progettuale di cui al precedente comma 4°, invece, il S.I.I., sulla base della nuova documentazione acquisita, apre un procedimento istruttorio di riesame del progetto al termine del quale emette un nuovo decreto di contestuale archiviazione del decreto precedentemente emesso e di approvazione del nuovo progetto con nuova proposta di contributo. Il Commissario, sulla base del decreto emesso dal S.I.I., approva la concessione del contributo.

Articolo 4

Varianti in corso d'opera di progetti approvati ed ammessi a contributo ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 13 e s.m.i.

1. Qualora un progetto di ripristino/ricostruzione di edificio produttivo, avente idoneo titolo abilitativo rilasciato dal Comune, approvato dal *Soggetto Incaricato dell'Istruttoria* (S.I.I.) ed ammesso a contributo con apposita ordinanza commissariale, venga sottoposto in corso d'opera a varianti necessarie o co-

munque minimali per esigenze di economicità, funzionalità e sicurezza dell'intervento, queste varianti siano di carattere non sostanziale rispetto al progetto originale, in riferimento a quanto indicato all'art. 54 della legge regionale n. 12/2005 e all'art. 32 del d.p.r. n. 380/2001, e le stesse siano opportunamente assentite dal Comune di competenza, il beneficiario può procedere alla richiesta di avvio delle attività di ricostruzione a contributo invariato, secondo lo schema allegato in *fac-simile* alla presente ordinanza quale sua parte integrante e sostanziale.

2. Per avvalersi della facoltà concessa al precedente comma 1°, il beneficiario, anche per tramite del soggetto abilitato a rappresentarlo, è tenuto ad inviare tramite p.e.c. al S.I.I. la comunicazione di avvio dell'attività di ricostruzione a contributo invariato, implementando nel contempo la richiesta anche sulla piattaforma informatica dedicata «*Finanziamenti On-Line*» (GEFO-SISMA) raggiungibile all'indirizzo web: <https://gefo.servizirl.it/sisma>, con la seguente documentazione:

- a) il titolo abilitativo edilizio corredato delle prescrizioni ricevute ovvero delle varianti introdotte;
- b) la relazione tecnica del progetto descrittiva degli interventi così come emendati/variati;
- c) i nuovi elaborati grafici opportunamente quotati;
- d) il nuovo computo metrico;
- e) la dichiarazione asseverata del tecnico progettista che le prescrizioni ricevute e/o le variazioni introdotte non comportano modificazioni strutturali, non sono sostanziali ai fini sismici e non ricadono tra quelle essenziali ai sensi dell'articolo n. 32 del d.p.r. n. 380/2001 e dell'art. 54 della legge regionale n. 12/2005;
- f) la dichiarazione asseverata del tecnico progettista attestante l'equivalenza ai fini della sicurezza strutturale degli interventi che saranno effettivamente realizzati, in relazione con quelli già approvati dal S.I.I. in sede istruttoria (progetto originale), che tali interventi non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio, non violano le prescrizioni eventualmente contenute nel permesso di costruire, nonché che le variazioni introdotte porteranno ad un livello di sicurezza non inferiore al 60% rispetto al valore richiesto per analoga costruzione nuova e non ricadono tra quelle sostanziali ai sensi dell'articolo n. 32 del d.p.r. n. 380/2001 e dell'art. 54 della legge regionale n. 12/2005.

3. Decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio dell'attività di ricostruzione a contributo invariato, di cui al precedente comma 2°, in assenza di comunicazioni notificate da parte del S.I.I. al beneficiario ed al tecnico progettista, la richiesta si intende accolta.

4. Nel caso in cui, invece, un progetto di ripristino/ricostruzione di edificio produttivo, avente idoneo titolo abilitativo rilasciato dal Comune, approvato dal S.I.I. ed ammesso a contributo con apposita ordinanza commissariale, venga sottoposto a varianti in corso d'opera sostanziali rispetto al progetto originale, in riferimento a quanto indicato all'art.54 della legge regionale n. 12/2005 e all'art. 32 del d.p.r. n. 380/2001 e se ciò è compatibile con il disposto dell'ordinanza commissariale n. 13 e s.m.i. e con l'effettivo ristoro del danno da sisma:

- qualora le modifiche introdotte si configurino come una «*variante necessaria*» al progetto assentito e finanziato, effettuata idonea verifica istruttoria, il *Soggetto Incaricato dell'Istruttoria* potrà riconoscere per essa un incremento massimo pari al 20% del contributo già concesso;
- qualora invece le modifiche introdotte si configurino come una «*variante non necessaria*», la stessa potrà essere concessa dal punto di vista urbanistico, ma non dovrà comportare in alcun caso maggiori oneri per la finanza pubblica; conseguentemente il *Soggetto Incaricato dell'Istruttoria* non potrà in alcun caso concedere un contributo maggiore di quanto già assegnato con ordinanza commissariale.

Ai fini della valutazione della variante, il beneficiario dovrà trasmettere via p.e.c. al S.I.I.:

- a) idonea istanza di riesame,
- b) il nuovo progetto così come variato, completo di ogni sua parte, al pari di una nuova istanza.

Contestualmente dovrà essere eseguito anche il completamento dell'iter specifico relativo alla «*rideterminazione*» sulla piattaforma informatica dedicata «*Finanziamenti On-Line*» (GEFO-SISMA) raggiungibile all'indirizzo web: <https://gefo.servizirl.it/sisma>, implementando la relativa documentazione prescritta.

Serie Ordinaria n. 19 - Venerdì 12 maggio 2017

5. A seguito del ricevimento del nuovo elaborato progettuale di cui al precedente comma 4°, il S.I.I., sulla base della nuova documentazione acquisita apre un procedimento istruttorio di rideterminazione del progetto ed entro 90 giorni emette un decreto di approvazione della variante sostanziale con conferma ovvero eventuale rideterminazione del contributo concedibile. Il Commissario, sulla base del decreto emesso dal S.I.I., se del caso, approva la nuova concessione del contributo.

Articolo 5

Modifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 13 e s.m.i.

1. Il punto G del comma 4° dell'articolo n. 16 dell'ordinanza commissariale n. 13 è così integralmente sostituito:

«G. dichiarazione di agibilità e conformità edilizia redatta dal Tecnico a mezzo SCIA o dichiarazione di agibilità di edifici destinati ad attività economiche, come previsto dall'art. 5 della l. r. 1/2007 per le attività produttive.

Qualora gli interventi realizzati non rientrino tra i casi previsti dall'art. 24, comma 2°, del d.p.r. n. 380/01 e dell'art. 54 della legge regionale n. 12/2005 e non necessitino pertanto di agibilità:

- a) dichiarazione fine lavori,
- b) dichiarazione che le opere realizzate non rientrano tra i casi previsti dall'art. 24, comma 2°, del d.p.r. n. 380/01 e dell'art. 54 della legge regionale n. 12/2005 e quindi non necessitano di agibilità.»

Articolo 6

Modifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 15 e s.m.i.

1. Il comma 5° dell'articolo 2 dell'ordinanza commissariale n. 15 è così integralmente sostituito:

«5. Per attività produttive si intendono le imprese, così come definite all'articolo 1 dell'Allegato 1 del regolamento (CE) 6 agosto 2008 n. 800/2008 della Commissione Europea, in possesso, al momento della presentazione della domanda, dei requisiti di cui all'Allegato 1 «Requisiti di ammissibilità» della richiamata ordinanza commissariale n. 13 del 20 febbraio 2013 e s.m.i..

I contributi alle imprese di cui alla presente ordinanza saranno erogati:

- per il settore agricolo ai sensi delle Decisioni della Commissione Europea, C(2012)9471-final del 19 dicembre 2012, relativa all' Aiuto di Stato SA.35482 (2012/N), come successivamente modificata dalla Decisione C(2015)2891-final del 5 maggio 2015, relativa all' Aiuto di Stato SA.39900 (2014/N), a sua volta rettificata dalla Decisione C(2015)4068-final del 15 giugno 2015, e come infine prorogata, per i soli territori della Regione Emilia-Romagna e Lombardia, dalla Decisione C(2016)2870-final del 3 maggio 2016, relativa all' Aiuto di Stato SA.44034 (2016/N);
- per gli altri settori ai sensi della Decisione della Commissione Europea C(2012)9853 del 19 dicembre 2012, relativa all' Aiuto di Stato SA.35413 (2012/NN), così come modificato dalla Decisione C(2016)7085-final del 3 novembre 2016.

Nel rispetto di queste autorizzazioni i contributi concessi non potranno superare il valore totale del danno subito a causa degli eventi sismici del maggio 2012, così come attestato con perizie giurate redatte nei modi e nei termini previsti all'art. 3 del d.l. n. 74/12 e s.m.i., al netto di eventuali: risarcimenti assicurativi e altri contributi e/o benefici concessi a valere sulle medesime spese. Nel caso di superamento di tali limiti, il contributo alle imprese potrà essere opportunamente rideterminato, anche successivamente alla concessione.»

2. All'articolo 2 dell'ordinanza commissariale n. 15, dopo il comma 5°, è aggiunto il seguente comma:

«5-bis. Qualora il contributo concesso si qualifichi come Aiuto di Stato per le imprese appartenenti ai settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE (Agricoltura e Agroindustria) gli interventi devono essere realizzati successivamente alla data del sisma e conclusi entro il 30 aprile 2018; per gli altri settori gli interventi devono essere conclusi entro il 31 dicembre 2019.

Per le imprese appartenenti ai settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE (Agricoltura e Agroindustria), gli interventi devono inoltre essere rendi-

contati entro il 31 luglio 2018, al fine di garantire il termine ultimo fissato dal Regime di aiuto SA.35482 (2012/N) e sue successive modifiche ed integrazioni.

I suddetti termini possono essere prorogati dai Responsabili del Procedimento competenti, nel rispetto della normativa sugli Aiuti di Stato, a seguito di specifica e preventiva domanda debitamente motivata del beneficiario.»

3. All'articolo 5 dell'ordinanza commissariale n. 15, dopo il comma 2°, è aggiunto il seguente comma:

«2-bis. Ai sensi del precedente articolo 2, comma 2°, il livello operativo B o C è inizialmente determinato sulla base dell'esito di agibilità della scheda AeDES, laddove redatta, ovvero a seguito di verifica disposta dal Sindaco ed eseguita da tecnico/i esperto/i ovvero a seguito di presentazione di perizia predisposta da professionista abilitato.

Nel corso delle verifiche istruttorie di cui al precedente comma 2, il livello operativo individuato nell'istanza di contributo può essere rideterminato dal Comune, in forza di verifiche tecniche effettuate dalle proprie strutture ovvero mediante la collaborazione di tecnici esperti operanti sotto il suo coordinamento, in funzione del danno realmente subito dall'edificio, nonché sulla base del valore di vulnerabilità, con riferimento all'allegato B dell'ordinanza n. 16 e s.m.i..

Qualora il Comune verifichi che, per stato di danno e valore di vulnerabilità, l'edificio rientri nei parametri dell'Ordinanza n.16 e s.m.i. (livelli operativi E), l'intervento viene eseguito ed il contributo viene calcolato secondo le disposizioni contenute nella citata ordinanza n. 16 e s.m.i.. In tale caso l'istanza conserva la propria posizione nell'elenco cronologico dell'ordinanza di iniziale presentazione ai fini del suo finanziamento.»

4. Il comma 7° dell'articolo 8 dell'ordinanza commissariale n. 15 è così integralmente sostituito:

«7. Il termine per la presentazione della documentazione di cui al comma 3, lettera b), è stabilito in via ordinaria in 120 (centoventi) giorni dalla data di ultimazione dei lavori, salvo che tale data sia anteriore all'entrata in vigore della presente ordinanza. Detto termine può essere derogato in caso di particolari esigenze, da motivarsi a cura del beneficiario del contributo concesso mediante nota scritta al responsabile del procedimento. Decorso infruttuosamente un anno dalla data di ultimazione dei lavori senza che sia stata presentata la predetta documentazione, il contributo decade automaticamente ed il Sindaco provvede al recupero forzoso delle somme erogate.»

Articolo 7

Modifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 16 e s.m.i.

1. Il comma 10° dell'articolo 2 dell'ordinanza commissariale n. 16, come modificato in ultimo dall'ordinanza commissariale 25 gennaio 2016 n. 191 è così integralmente sostituito:

«10. Per attività produttive si intendono le imprese, così come definite all'articolo 1 dell'Allegato 1 del regolamento (CE) 6 agosto 2008 n. 800/2008 della Commissione Europea, in possesso, al momento della presentazione della domanda, dei requisiti di cui all'Allegato 1 «Requisiti di ammissibilità» della richiamata ordinanza commissariale n. 13 del 20 febbraio 2013 e s.m.i..

I contributi alle imprese di cui alla presente ordinanza saranno erogati:

- per il settore agricolo ai sensi delle Decisioni della Commissione Europea, C(2012)9471-final del 19 dicembre 2012, relativa all' Aiuto di Stato SA.35482 (2012/N), come successivamente modificata dalla Decisione C(2015)2891-final del 5 maggio 2015, relativa all' Aiuto di Stato SA.39900 (2014/N), a sua volta rettificata dalla Decisione C(2015)4068-final del 15 giugno 2015, e come infine prorogata, per i soli territori della Regione Emilia-Romagna e Lombardia, dalla Decisione C(2016)2870-final del 3 maggio 2016, relativa all' Aiuto di Stato SA.44034 (2016/N);
- per gli altri settori ai sensi della Decisione della Commissione Europea C(2012)9853 del 19 dicembre 2012, relativa all' Aiuto di Stato SA.35413 (2012/NN), così come modificato dalla Decisione C(2016)7085-final del 3 novembre 2016.

Nel rispetto di queste autorizzazioni i contributi concessi non potranno superare il valore totale del danno subito a causa degli eventi sismici del maggio 2012, così come at-

testato con perizie giurate redatte nei modi e nei termini previsti all'art. 3 del d.l. n. 74/12 e s.m.i., al netto di eventuali: risarcimenti assicurativi e altri contributi e/o benefici concessi a valere sulle medesime spese. Nel caso di superamento di tali limiti, il contributo alle imprese potrà essere opportunamente rideterminato, anche successivamente alla concessione.»

2. Dopo l'articolo 2, comma 10°, dell'ordinanza commissariale n. 16 e s.m.i. è inserito il seguente comma:

«10-bis. Qualora il contributo concesso si qualifichi come Aiuto di Stato per le imprese appartenenti ai settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE (Agricoltura e Agroindustria) gli interventi devono essere realizzati successivamente alla data del sisma e conclusi entro il 30 aprile 2018; per gli altri settori gli interventi devono essere conclusi entro il 31 dicembre 2019.

Per le imprese appartenenti ai settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE (Agricoltura e Agroindustria), gli interventi devono inoltre essere rendicontati entro il 31 luglio 2018, al fine di garantire il termine ultimo fissato dal Regime di aiuto SA.35482 (2012/N) e sue successive modifiche ed integrazioni.

I suddetti termini possono essere prorogati dai Responsabili del Procedimento competenti, nel rispetto della normativa sugli Aiuti di Stato, a seguito di specifica e preventiva domanda debitamente motivata del beneficiario.»

3. All'articolo 5 dell'ordinanza commissariale n. 16 e s.m.i., dopo il comma 5°, è aggiunto il seguente comma:

«5-bis. Ai sensi del precedente articolo 2, comma 7°, il livello operativo è inizialmente determinato dal tecnico incaricato della redazione del progetto, che ne deve dare adeguata dimostrazione nei documenti e negli elaborati presentati con la richiesta di contributo.

Nel corso delle verifiche istruttorie di cui al precedente comma 5, il livello operativo individuato nell'istanza di contributo può essere rideterminato dal Comune, in forza di verifiche tecniche effettuate dalle proprie strutture ovvero mediante la collaborazione di tecnici esperti operanti sotto il suo coordinamento, in funzione del danno realmente subito dagli edifici.

Qualora il Comune verifichi che, per stato di danno e valore di vulnerabilità, l'edificio rientri nei parametri dell'ordinanza n. 15 e s.m.i. (livelli operativi B e C), l'intervento viene eseguito ed il contributo viene calcolato secondo le disposizioni contenute nella citata ordinanza n. 15 e s.m.i.. In tale caso l'istanza conserva la propria posizione nell'elenco cronologico dell'ordinanza di iniziale presentazione ai fini del suo finanziamento.»

4. Il comma 7° dell'articolo 8 dell'ordinanza commissariale n. 16 è così integralmente sostituito:

7. Il termine per la presentazione della documentazione di cui al comma 3, lettera d), è stabilito in via ordinaria in 120 (centoventi) giorni dalla data di ultimazione dei lavori, salvo che tale data sia anteriore all'entrata in vigore della presente ordinanza. Detto termine può essere derogato in caso di particolari esigenze, da motivarsi a cura del beneficiario del contributo concesso mediante nota scritta al responsabile del procedimento. Decorso infruttuosamente un anno dalla data di ultimazione dei lavori senza che sia stata presentata la predetta documentazione, il contributo decade automaticamente ed il Sindaco provvede al recupero forzoso delle somme erogate.

Articolo 8

1. La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate alla ricostruzione post-eventi sismici del maggio 2012.

Il commissario delegato
Roberto Maroni

FAC-SIMILE DI ISTANZA

Spett.le

Soggetto Incaricato dell'Istruttoria per il Settore

- Agricoltura e Agroindustria;
- Commercio, Turismo e Servizi;
- Industria e Artigianato.

OGGETTO: Sisma del 20 e 29 Maggio 2012 – Ordinanza 20 febbraio 2013, n.13 e sue s.m.i. - Richiesta di avvio delle attività di ricostruzione a contributo invariato.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

ai sensi dell'art.47 del DPR n.445/2000

Nell'ambito dell'Iniziativa a favore delle imprese dei comuni delle province di Mantova e Cremona colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 ed a seguito dell'istruttoria da parte del SII relativamente alla richiesta di riconoscimento del danno per la concessione di contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti IGP e DOP e per la delocalizzazione, subito in seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 ID n.

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome)

nato/a prov. il/...../.....

residente a prov.

in Via n.

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.p.r. n.445/2000, nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più rispondenti a verità,

richiamata la comunicazione con la quale sono stati notificati l'approvazione del progetto e l'assegnazione provvisoria del contributo finanziario,

DICHIARA

- ai sensi dell'articolo 3 dell'Ordinanza Commissariale 27 aprile 2017, n.312, che il titolo abilitativo edilizio inerente il progetto in epigrafe richiamato è stato rilasciato dal Comune successivamente a quanto già valutato ed approvato da Codesto Spett.le S.I.I. e contiene delle prescrizioni che comportano modifiche non sostanziali rispetto al progetto originale;
- ai sensi dell'articolo 4 dell'Ordinanza Commissariale 27 aprile 2017, n.312, che il progetto in epigrafe richiamato verrà sottoposto in corso d'opera a varianti, non sostanziali rispetto al progetto originale, necessarie o comunque minimali per esigenze di economicità, funzionalità e sicurezza dell'intervento, già opportunamente assentite dal Comune di competenza;

conseguentemente

CHIEDE

di essere autorizzato all'avvio dell'attività di ricostruzione, come modificate e meglio descritte nel progetto allegato alla presente, a contributo invariato rispetto a quanto già provvisoriamente assegnato e dal Sottoscritto/a accettato, con:

- Decreto del S.I.I. n. del/...../.....
 - Ordinanza Commissariale n.
- pari a complessivi €,

a tal fine

ALLEGA

- il titolo abilitativo edilizio corredato delle prescrizioni ricevute ovvero delle varianti introdotte;
- la relazione tecnica del progetto descrittiva degli interventi così come emendati/variati;
- i nuovi elaborati grafici opportunamente quotati;
- il nuovo computo metrico;
- la dichiarazione asseverata del tecnico progettista che le prescrizioni ricevute e/o le variazioni introdotte non comportano modificazioni strutturali, non sono sostanziali ai fini sismici e non ricadono tra quelle essenziali ai sensi dell'articolo n.32 del DPR n.380/2001;
- la dichiarazione asseverata del tecnico progettista attestante l'equivalenza ai fini della sicurezza strutturale degli interventi che saranno effettivamente realizzati, in relazione con quelli già approvati dal S.I.I. in sede istruttoria (progetto originale), che tali interventi non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio, non violano le prescrizioni eventualmente contenute nel permesso di costruire, nonché che le variazioni introdotte porteranno ad un livello di sicurezza non inferiore al 60% rispetto al valore richiesto per analoga costruzione nuova e non ricadono tra quelle sostanziali ai sensi dell'articolo n.32 del DPR n.380/2001 e dell'art.54 della Legge Regionale n.12/2005;
- copia leggibile dei documenti di identità in corso di validità del beneficiario firmatario della presente istanza;

SI IMPEGNA

anche per tramite del soggetto abilitato a rappresentarlo, ad implementare tutti i dati, i documenti e le informazioni oggetto della presente richiesta anche sulla piattaforma informatica dedicata "Finanziamenti On-Line" (GEFO-SISMA) raggiungibile all'indirizzo web: <https://gefo.servizirl.it/sisma>;

CONFERMA

l'accettazione del contributo così come già provvisoriamente concesso dal S.I.I. ed eventualmente anche dal Commissario delegato, nonché l'intenzione di avviare il programma di investimento, con la realizzazione delle prescrizioni e/o delle modifiche non sostanziali sopra indicate e meglio descritte nel progetto allegato alla presente.

Luogo e data

In Fede

Documento da sottoscrivere con firma olografa ovvero firma digitale cd. "forte"